SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2003, n. **47**.

Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, di seguito denominata «legge n. 410 del 2001», recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge n. 410 del 2001 che ha apportato modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo altresì che «il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti ed ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter.*»;

Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato «Testo unico»;

Visto l'articolo 37 del predetto Testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che «i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.» di seguito denominata «legge n. 400 del 1988»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;

Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, con il quale è stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato «regolamento n. 228 del 1999»;

Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Vista la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002;

Considerato che il riferimento normativo di cui all'articolo 12-*bis*, all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, numero 5) del Testo unico appare pertinente in considerazione dell'opportunità di richiamare espressamente, al fine di evitare incertezze interpretative, il potere della Banca d'Italia di disciplinare i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione, nei casi di acquisto o conferimento di beni diversi da quelli disciplinati dal medesimo articolo 12-*bis* del presente regolamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 7 gennaio 2003, con nota ACG/25/DGT/39179;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d*-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;»;

b) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* "fondazioni bancarie": le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;»;

c) dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g*-bis) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;»;

d) dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*h*-bis) "gruppo rilevante": il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del Testo unico.».

Art. 2.

Pubblicità

1. All'articolo 3 del regolamento n. 228 del 1999 è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma:

«5-*bis*. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-*bis* prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicità, anche per estratto:

a) delle relazioni di stima;

b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;

c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-*bis*, comma 8;

d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3, lettera *b)*.».

Art. 3.

Oggetto dell'investimento

1. All'articolo 4 del regolamento n. 228 del 1999 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, lettera *d)*, le parole «beni immobili e diritti reali immobiliari;» sono sostituite dalle seguenti: «beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;».

Art. 4.

Quotazione dei certificati

1. All'articolo 5 del regolamento n. 228 del 1999 è apportata la seguente modifica:

al comma 3, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle parole: «entro ventiquattro mesi».

Art. 5.

Modalità di partecipazione ai fondi aperti

1. All'articolo 10 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe.».

Art. 6.

Fondi chiusi

1. All'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.».

Art. 7.

Fondi immobiliari

1. Dopo l'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Fondi immobiliari)*. — *1.* I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.

2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *c)*, numeri 1 e 5, del Testo unico, è investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale è ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività.

3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso può essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*. Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:

a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla sti-

pula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;

b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione può essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera *a)* del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali.

4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della società di gestione dei fondi immobiliari o delle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:

a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non può superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione non può superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 60 per cento del valore del fondo;

b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;

c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;

d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalità con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;

e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera *b)*, non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;

f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.

5. Le cautele di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

6. Le cautele di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)* non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.

7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.

8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.».

Art. 8.

Fondi immobiliari con apporto pubblico

1. All'articolo 13 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «articolo 14-*bis*,» sono aggiunte le seguenti: «in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «beni immobili» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12-*bis*.»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 9.

Modalità di partecipazione ai fondi chiusi

1. All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «un'unica emissione» sono sostituite dalle seguenti: «una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento,»;

b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima.»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.».

Art. 10.

Rubrica del Capo III

1. La rubrica del Capo III del regolamento n. 228 del 1999 è così sostituita:

«Capo III *(Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi)*.».

Art. 11.

Fondi garantiti

1. Dopo l'articolo 15 del regolamento n. 228 del 1999 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Fondi garantiti)*. — *1.* Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.

2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso.

3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.».

Art. 12.

Fondi speculativi

1. All'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 107

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 23 novembre 2001, n. 410 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) è il seguente:

«2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*.».

— Si ritiene opportuno riportare il testo vigente dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), modificato dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 5 della citata legge n. 410/2001:

«Art. 37 *(Struttura dei fondi comuni di investimento)*. — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima;

d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis)* del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera *c)*, numero 5).».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è, rispettivamente, il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, reca: «Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.».

— Il numero 5 della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58/1998, è il seguente:

«1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

a) Omissis;

b) Omissis;

c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:

1-4) *Omissis;*

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente regolamento s'intendono per:

a) "testo unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "testo unico bancario": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) "fondo": il fondo comune di investimento come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *j)*, del testo unico ;

d) "fondi armonizzati": i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento;

d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

e) "mercato regolamentato": il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del testo unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;

f) "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

g) "fondazioni bancarie": le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;

g-bis) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;

h) "investitori qualificati": le seguenti categorie di soggetti:

le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;

i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;

le fondazioni bancarie;

le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

h-bis) "gruppo rilevante": il gruppo come definito ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)* del testo unico.

2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel testo unico.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del già citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito della integrazione apportata dal regolamento qui pubblicato è il seguente:

«Art. 3 *(Pubblicità)*. — 1. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR.

2. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera *d)* dello stesso comma è messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.

3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.

4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilità dei risultati.

5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.

5-*bis*. Il regolamento dei fondi di cui all'art. 12-*bis* prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicità, anche per estratto:

a) delle relazioni di stima;

b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessioni di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;

c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'art. 12-*bis*, comma 8;

d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'art. 12-*bis*, comma 3, lettera *b)*.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 del già citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito della modificazione apportata dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 *(Oggetto dell'investimento)*. — 1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio è investito in una o più delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo è investito nel rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del testo unico.

2. Il patrimonio del fondo è investito nei seguenti beni:

a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;

b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;

c) depositi bancari di denaro;

d) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;

f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 del già citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito della modificazione apportata dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5 *(Quotazione dei certificati)*. — 1. Il regolamento del fondo indica se per i certificati rappresentativi delle quote del fondo medesimo sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato.

2. La richiesta di quotazione è obbligatoria per i fondi chiusi i quali prevedono che l'ammontare minimo della sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro.

3. In caso di quotazione di fondi chiusi, la relativa richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro ventiquattro mesi dalla chiusura dell'offerta.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10 del già citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito della modificazione apportata dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10 *(Modalità di partecipazione ai fondi aperti)*. — 1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe.

2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, con periodicità almeno settimanale.

3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese. Dalla sospensione la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un fondo armonizzato che commercializza dette quote in altri Paesi aderenti all'Unione europea, la società dovrà informare della sospensione anche le autorità di vigilanza di tali Paesi.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 12 del già citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 12 *(Fondi chiusi)*. — 1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'art. 4, comma 2, lettere *d)*, *e)*, e *f)*, nonché nei beni indicati alla lettera *b)* dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.

2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *b)* e *f)*, nonché in crediti di cui alla lettera *e)*, non può essere inferiore a cinquantamila euro.

2-*bis*. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.

3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del valore del fondo.».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 13 del già citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 13 *(Fondi immobiliari con apporto pubblico)*. — 1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, è riservato ai soggetti di cui al medesimo art. 14-*bis*, secondo le modalità ivi indicate.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto art. 14-*bis*, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'art. 12-*bis*.

3. Abrogato.».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 14 del già citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 14 *(Modalità di partecipazione ai fondi chiusi)*. — 1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di diciotto mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 3, del testo unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima.

3. Decorso tale termine, se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, la

SGR può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR può aumentarne il patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti dall'art. 15 i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo.

6. Le quote di partecipazione, secondo le modalità indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. La Banca d'Italia può consentire, ove sia previsto nel regolamento del fondo e su richiesta della SGR, una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.

6-*bis*. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 16 del già citato decreto ministeriale n. 228/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 16 *(Fondi speculativi)*. — 1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'art. 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del testo unico.

2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità.

3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.

4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.

5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.».

03G0063

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2003.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) è deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, recante il testo dello statuto dell'Unioncamere, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 gennaio 1995, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2001, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recanti modificazioni ed integrazioni al testo dello statuto;

Vista la deliberazione n. 3 dell'11 luglio 2002 con la quale l'assemblea dell'Unioncamere ha apportato allo statuto ulteriori modificazioni indispensabili per l'adeguamento dell'Ente alla novità legislativa assunta dalla regione autonoma Valle d'Aosta con la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la deliberazione n. 3 dell'11 luglio 2002 dell'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, recante le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione citata è allegato al presente decreto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

STATUTO UNIONCAMERE

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica, adesioni, sede

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, ed esercita in regime d'autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle altre leggi.

2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la regione autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente assessore regionale.

3. Possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.

Art. 2.

Scopi

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio — anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 — e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.

2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attività delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia in ambito comunitario che negli altri Paesi.

4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee d'azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della commissione o d'altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.

5. L'Unioncamere, inoltre:

a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali;

c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche;

d) contribuisce all'attività d'organismi ed enti aventi finalità d'interesse per le camere di commercio e le categorie;

e) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.

6. L'Unioncamere è legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attività del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo II

STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'Unioncamere:

l'assemblea;

il consiglio;

il comitato di presidenza;

il presidente;

il collegio dei revisori.

2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente e il collegio dei revisori durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori è disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.

3. I compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile.

Art. 4.

Assemblea

1. L'assemblea dell'Unioncamere è composta dai presidenti delle camere di commercio e dall'assessore competente della regione Valle d'Aosta che vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.

2. In caso d'assenza o impedimento del presidente di una camera di commercio partecipa alle riunioni dell'assemblea, con diritto di voto, un componente del consiglio camerale a ciò espressamente delegato.

3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti d'altra camera; in ogni caso, nessun delegato votante può rappresentare più di tre camere, compresa la propria. L'assemblea è presieduta dal presidente

dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità, dal più anziano d'età; si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.

4. Spetta all'assemblea:

a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;

b) definire le linee generali programmatiche dell'attività dell'Unioncamere;

c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine d'ogni esercizio sul programma annuale d'attività;

d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle camere di commercio;

f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e con le modalità di cui all'art. 11 del presente statuto;

g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio di competenza assembleare;

h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le designazioni di competenza del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Consiglio

1. Il consiglio dell'Unioncamere è composto dal presidente dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna Unione regionale delle camere di commercio o dal relativo delegato per il triennio di carica, salvo revoca, e da dieci membri eletti dall'assemblea al proprio interno.

2. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta è chiamato a far parte il competente assessore regionale o suo delegato.

3. Il consiglio è presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.

4. Il consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti, due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea.

5. Spetta al consiglio:

a) proporre all'assemblea le strategie e le linee di sviluppo triennale del sistema camerale;

b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;

c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

d) approvare le variazioni di bilancio;

e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'Unioncamere in base alle linee fissate dall'assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle risorse;

f) deliberare sulle materie di cui all'art. 2, comma 2, e sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché approvare le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unioncamere con apposito regolamento di amministrazione e contabilità;

g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la gestione del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed esprimere il parere previsto dallo stesso art. 18, comma 3;

h) istituire la sezione separata di cui all'art. 1, comma terzo, deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;

i) eleggere cinque vice presidenti tra i propri membri;

l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.

6. Il consiglio può delegare al comitato di presidenza o al presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 5, alle lettere *b), f), h).*

Art. 6.

Comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dai vice presidenti, nonché da sette membri eletti dal consiglio nel proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono rieleggibili e restano in carica per non più di due mandati completi consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato parziale eventualmente ricoperto, purché inferiore a dodici mesi.

2. Il comitato di presidenza:

a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'assemblea e dal consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attività;

b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei programmi e le variazioni di bilancio;

c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina esperti e rappresentanti;

d) approva, secondo i criteri di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il regolamento di organizzazione degli uffici che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, i procedimenti di selezione del personale e della dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali e le modalità di preposizione ad esse, nonché definisce i sistemi operativi di gestione, valutazione e controllo delle attività e delle prestazioni;

e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti, secondo le procedure e con gli strumenti previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici;

f) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i quadri intermedi;

g) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.

3. Il comitato di presidenza impartisce le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma del decreto legislativo n. 396/1997, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente, con riguardo alle qualifiche non dirigenziali.

4. L'attività di valutazione strategica dell'azione dell'Unioncamere è esercitata dal comitato di presidenza con gli strumenti e le modalità contemplate dal regolamento previsto dal precedente comma 2, lettera *d).*

5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate all'ambito di autonomia della dirigenza e, in particolare, decide sulla partecipazione dell'Unioncamere a manifestazioni o iniziative non programmate che coinvolgano l'immagine dell'Ente o del sistema camerale verso l'esterno.

6. Il comitato di presidenza può istituire un organismo consultivo al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di categoria. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei vari settori, nonché su servizi che l'Unioncamere realizza nell'interesse dell'economia.

7. Il comitato di presidenza può delegare al presidente l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere *c)* ed *f)* e nel comma 5.

Art. 7.

Presidente

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato di presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 4, lettera *b)*, nonché quelli di cui all'art. 6, ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi comunitari e internazionali.

2. Adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 5, lettere *b)*, *d)*, *f)*, limitatamente agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, dall'art. 6, comma 2, lettere *c)*, *f)*, con esclusione della istituzione di uffici distaccati, e dal comma 5 dello stesso articolo.

3. In caso d'assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente espressamente delegato.

4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può delegare la trattazione di questioni di sua competenza a membri del comitato di presidenza o del consiglio.

5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2.

Art. 8.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dell'industria e un effettivo del Ministro del tesoro.

2. Il presidente del collegio dei revisori è nominato dall'assemblea.

3. Il collegio dei revisori esercita in via esclusiva il controllo di regolarità amministrativa e contabile verificando la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.

6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'Unioncamere, gli articoli 2399 comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2407 del codice civile. I componenti designati dalle amministrazioni statali e almeno uno dei revisori effettivi eletti dall'assemblea devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

Art. 9.

Segretario generale

1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, adotta tutti gli altri atti d'organizzazione riservati, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività, sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.

Art. 10.

Organizzazione dell'Unioncamere

1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. La dirigenza è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previsto dal precedente art. 6 disciplina altresì le modalità di informazione degli organi sull'andamento dell'attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni da parte del segretario generale sui dirigenti e del comitato di presidenza sul segretario generale.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Unioncamere è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente. La stipula del contratto collettivo è disciplinata dal decreto legislativo n. 396 del 1997.

Titolo III

PROCEDURE

Art. 11.

Convocazioni e deliberazioni

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti, salvo quelle dell'assemblea, che sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti.

2. Quando è chiamata a deliberare sullo statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Le deleghe di cui all'art. 4 devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee.

4. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie e la maggioranza qualificata prevista per la cooptazione in consiglio dei componenti scelti fuori dell'ambito dei presidenti camerali.

5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e del consiglio e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è la sede della camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli esterni.

6. Il consiglio può essere convocato, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

7. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.

8. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché — per le riunioni del consiglio e per specifici argomenti — i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

9. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione dell'assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal consiglio disciplina le modalità del colle-

gamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Titolo IV

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 12.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:

a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'assemblea a carico delle camere di commercio e del competente assessorato della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte e diritti camerali;

b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;

c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione europea o da altri soggetti;

d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

2. Presso l'Unioncamere è costituito il fondo intercamerale d'intervento a favore delle singole camere di commercio e delle loro forme associative e articolazioni funzionali, della regione autonoma della Valle d'Aosta per il tramite del competente assessorato e delle camere di commercio italiane all'estero, gestito in base a regolamento approvato dal consiglio.

3. Il fondo può, altresì, operare a favore delle camere di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.

4. Presso l'Unioncamere è istituito un fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le modalità di gestione e amministrazione del fondo sono definite dal consiglio.

Art. 13.

Controlli

1. La vigilanza sull'attività dell'Unioncamere spetta al Ministro delle attività produttive nelle forme di cui all'art. 4, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'art. 12, comma 19, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. L'Unioncamere comunica al Ministero delle attività produttive i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il regolamento di amministrazione e contabilità, il quale è approvato di concerto con il Ministro dell'economia, nonché i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l'istituzione d'aziende speciali.

4. Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, il Ministero delle attività produttive non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimità. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.

Art. 14.

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attività e le eventuali passività di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. I riferimenti del presente statuto alla regione Valle d'Aosta e all'assessore competente, contenuti negli articoli 1, comma 2; 4, comma 1; 5, comma 2; 12, commi 1 e 2, saranno sostituiti dai riferimenti alla Camera Valdostana delle imprese e professioni denominata Chambre e al Presidente della Chambre non appena sarà attuata la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 della regione autonoma della Valle d'Aosta, pubblicata sul B.U.R. n. 25 del giorno 11 giugno 2002.

3. Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'art. 8, relative al requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili, si applicano dal 30 giugno 2001.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I riferimenti del presente statuto alla regione Valle d'Aosta e all'assessore competente, contenuti negli articoli 1, comma 2; 4, comma 1; 5, comma 2; 12, commi 1 e 2, saranno sostituiti dai riferimenti alla Camera Valdostana delle imprese e professioni denominata Chambre e al Presidente della Chambre non appena sarà attuata la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 della regione autonoma della Valle d'Aosta, pubblicata sul B.U.R. n. 25 del giorno 11 giugno 2002.

Versione precedente	Nuova versione
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.	
2. Le modifiche relative al periodo di durata degli organi e ai limiti alla rielezione si applicano dal 30 giugno 1998; le modifiche relative alla permanenza in carica dei titolari degli organi si applicano a partire dal 1° gennaio 1998 o dal giorno indicato nel comma precedente, se successivo a tale data.	2. I riferimenti del presente statuto alla regione Valle d'Aosta e all'assessore competente, contenuti negli articoli 1, comma 2; 4, comma 1; 5, comma 2; 12, commi 1 e 2, saranno sostituiti dai riferimenti alla Camera Valdostana delle imprese e professioni denominata Chambre e al Presidente della Chambre non appena sarà attuata la legge regionale 20 maggio 2002 n. 7 della regione autonoma della Valle d'Aosta, pubblicata sul B.U.R. n. 25 del giorno 11 giugno 2002.
3. Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'art. 8, relative al requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili, si applicano dal 30 giugno 2001.	

03A03895

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2003.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3270).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1995;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1995;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1996, n. 2418, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 1996, n. 2432, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 aprile 1997, n. 2558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2775, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 1° aprile 1999, n. 2969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 9 febbraio 2000, n. 3038, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 4 agosto 2000, n. 3078, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002;

Ravvisata la peculiarità del contesto rispetto a cui è necessario evitare l'insorgenza di possibili sovrapposizioni di competenze, tenuto conto delle attribuzioni istituzionali del prefetto di Napoli nel territorio interessato, e ciò anche in relazione alle particolarità di ordine socio-economico-ambientale, che suggeriscono di tenere distinti determinati fondamentali ruoli istituzionali nella situazione emergenziale oggetto della presente ordinanza;

Visto l'art. 4 della citata ordinanza n. 3186/2002, con cui è stata dettata una specifica procedura volta a consentire la ripresa dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino ed il contemporaneo inizio dei saggi archeologici da eseguirsi presso la stessa area a seguito del rinvenimento, da parte della Soprintendenza archeologica di Pompei, di reperti antecedenti il X secolo a.C.;

Vista l'ordinanza del Soprintendente archeologo di Pompei del 16 agosto 2002, con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori per l'intera area interessata dalla costruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino, nella considerazione che i primi due saggi, di metri quadrati 800 ciascuno, hanno progressivamente messo in luce una serie di abitati sovrapposti l'uno all'altro, databili dal II millennio a.C. fino a tutto il VII secolo a.C., riferibili ad insediamenti palafitticoli risalenti all'età del Bronzo, del Ferro e dell'Orientalizzante (XV-VII a.C.), in continuità di frequentazione, ed hanno determinato che il conseguente avanzamento dei lavori non corrisponde più a quanto precedentemente concordato;

Vista la nota prot. n. 1611/2/ID del 22 agosto 2002, con la quale il prefetto di Napoli - Commissario delegato comunica l'avvenuta sospensione di tutti i lavori inerenti alla costruzione del depuratore di Poggiomarino in dipendenza della citata ordinanza del Soprintendente archeologo di Pompei;

Considerato che l'impianto di depurazione di Poggiomarino è inserito in un complesso integrato e che, quindi, la citata ordinanza del Soprintendente archeologo di Pompei determina una soluzione di continuità nella realizzazione delle relative opere di cui al predetto complesso integrato;

Considerato, altresì, che la realizzazione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino risulta necessaria ai fini della salvaguardia della salute della collettività e dell'ambiente;

Ravvisata la necessità di assumere tutte le possibili iniziative per assicurare ogni forma di tutela sia agli interessi della salute e dell'ambiente, che a quelli archeologici connessi ai ritrovamenti di cui in premessa;

Tenuto conto che nell'attuale fase di sospensione dei lavori, per effetto dell'ordinanza del Soprintendente archeologo di Pompei del 16 agosto 2002, costituisce esigenza ineludibile procedere alla valutazione degli interessi pubblici coinvolti anche per verificare la possibilità di consentire la ripresa dei lavori di ricostruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino, contestualmente alla prosecuzione dei saggi archeologici che insistono nella stessa area;

Viste le determinazioni assunte nelle sedute del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 2002;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. GAB/2003/468/B02 del 15 gennaio 2003;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il generale Roberto Jucci è nominato commissario-delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno e provvede alla realizzazione ed al completamento delle attività e degli interventi previsti dalle precedenti ordinanze di protezione civile emesse in materia, nonché alle ulteriori iniziative previste nel presente provvedimento.

2. Il prefetto di Napoli, già commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, al compimento di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi all'espletamento degli incarichi svolti nella predetta qualità, anche con riferimento al personale ed alla struttura utilizzati, provvedendo, altresì, agli ulteriori conseguenti incombenti per consentire il subentro del generale Roberto Jucci nelle funzioni di commissario delegato; in particolare il prefetto di Napoli provvede a mettere a disposizione del nuovo commissario delegato, secondo accordi da definire, il personale impiegato a qualsiasi titolo ai sensi delle precedenti ordinanze, con specifico riguardo a quello posto a disposizione dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ed a quello utilizzato con mansioni amministrative, ai componenti delle varie commissioni istituite, al personale utilizzato per la gestione unitaria del Comprensorio dell'Alto Sarno e per l'ufficio tecnico costituito nell'ambito del territorio del bacino del Sarno, ed, infine, a tutto il personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o di qualsiasi altro Ministero od Ente, operante con spese a carico della gestione commissariale. Il prefetto di Napoli, ai fini del subentro del generale Roberto Jucci, dispone, altresì, per il reperimento di adeguati locali e per la elencazione di tutti i lavori che, a seguito delle ordinanze suindicate, sono stati attivati, o di quelli per i quali sono state eseguite o predisposte progettazioni provvisorie o esecutive o bandi di gara. Inoltre dovranno essere elencati e consegnati al nuovo commissario delegato tutti gli studi e le progettazioni di interventi già predisposti. Di tale attività il prefetto di Napoli trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione conclusiva.

3. Tutti i riferimenti al prefetto di Napoli ed ai vice-commissari e sub-commissari, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, del 28 giugno 1995, del 25 gennaio 1996, n. 2418, del 26 aprile 1996, n. 2432, e del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 aprile 1997, n. 2558, del 31 marzo 1998, n. 2775, del 1° aprile 1999, n. 2969, del 9 febbraio 2000, n. 3038, del 4 agosto 2000, n. 3078, del 22 marzo 2002, n. 3186 sono soppressi, ed ai successivi interventi e adempimenti amministrativi e contabili provvede il generale Roberto Jucci-commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe conferiti ai sensi delle citate ordinanze.

4. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, autorizzandone l'esercizio, previa acquisizione, se necessario, di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, anche mediante convocazione di conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente, i cui termini sono ridotti alla metà.

5. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, nonché per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni periferiche dello Stato, all'amministrazione regionale, agli uffici territoriali di Governo, alle province, ai comuni, alle aziende speciali, ai consorzi ed all'agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania, anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti convenzionali; il commissario delegato si avvale altresì di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di venticinque unità di personale, anche militare, dipendente della pubblica amministrazione o da enti pubblici. L'utilizzazione di detto personale può essere disposta dal commissario delegato in deroga alle proce-

dure di comando e distacco. Le strutture commissariali istituite ed il personale utilizzato ai sensi delle ordinanze indicate al comma 3 possono essere utilizzate dal generale Roberto Jucci-commissario delegato per le finalità di cui alla presente ordinanza, e per tutte le altre attività connesse al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

6. Il personale di cui al comma 5 è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attività effettivamente resa.

7. Per le missioni del personale, autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

8. Il commissario delegato può altresì avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, di consulenti, fino al numero massimo di 8, di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse del presente provvedimento. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del commissario delegato, verrà determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso spettante.

9. Per le attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza il commissario delegato assume ogni indispensabile iniziativa, anche di carattere convenzionale, per garantire il funzionamento della struttura posta sotto la sua direzione, dotandola altresì dei necessari supporti logistici.

10. Il commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al presidente della regione Campania, sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno.

11. Le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate al comma 3, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale del prefetto di Napoli, sono trasferite, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, sulla contabilità speciale intestata al generale Jucci-commissario delegato, all'uopo istituita. Il prefetto di Napoli indicherà, altresì, gli impegni economici già assunti a qualsiasi titolo, nonché le procedure poste in essere per l'ottenimento di cofinanziamenti comunitari, di finanziamenti del CIPE o di qualsiasi altra natura.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, in relazione alle problematiche connesse ai lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, provvede ad individuare una o più ipotesi di:

a) modificazione tecnologica dell'impianto, accompagnata dalla riduzione dei reflui in ingresso attraverso la ridistribuzione dei medesimi ad altri impianti di depurazione, in modo da limitare l'ingombro al suolo del depuratore, destinando l'area non interessata da manufatti alle iniziative di carattere archeologico;

b) rilocalizzazione dell'impianto di depurazione in altra zona, comunque nell'ambito del comune di Poggiomarino, destinando l'intera area attualmente interessata dalla costruzione alle eventuali funzioni assegnate dall'ente territoriale competente;

c) rimodulazione del sistema depurativo del Medio Sarno sui tre impianti di depurazione sub-comprensoriali di Scafati/Sant'Antonio Abate, Angri/San Marzano sul Sarno e Nocera Superiore anziché su quattro, destinando l'intera area di Poggiomarino/Striano alle eventuali funzioni assegnate dall'ente territoriale competente.

2. A seguito degli studi effettuati sulle ipotesi di cui al comma 1 e delle conseguenti iniziative adottate ai sensi del comma 4, previo espletamento degli adempimenti di cui al comma 3, il commissario delegato, ove venisse prescelta l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, al fine di garantire il contemporaneo svolgimento dei lavori di costruzione dell'impianto e dei saggi archeologici che insistono sulla stessa area, istituisce un nucleo di monitoraggio composto da due rappresentanti della struttura commissariale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante della regione Campania.

3. Il commissario delegato, in relazione agli specifici compiti di cui al presente articolo, anche per la definizione dei contenuti di un'ulteriore ordinanza di protezione civile, entro novanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al presidente della regione Campania sull'esito delle iniziative poste in essere in relazione agli interventi da realizzare per il completamento del sistema depurativo integrato dell'Alto e Medio Sarno, in un quadro di coordinamento con gli interessi connessi alla prosecuzione dei saggi archeologici che insistono nella stessa area.

4. Il commissario delegato, espletati gli adempimenti di cui al comma 3, ed acquisita la definitiva determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla adozione delle conseguenti iniziative.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, previa indagine sulla richiesta di uso di acque reflue, da sviluppare d'intesa con la regione Campania, individua, per ciascun impianto di depurazione del bacino idrografico del fiume Sarno, la potenziale destinazione d'uso delle acque reflue depurate.

2. Al fine di assicurare la possibilità di riutilizzo dei reflui depurati dagli impianti di depurazione dei comprensori Alto, Medio e Foce Sarno per l'intera portata, il contenimento dei costi di realizzazione e di gestione ed il miglioramento dell'impatto ambientale dei depuratori medesimi, il commissario delegato provvede ad integrare i depuratori con sistemi basati sull'impiego delle più avanzate tecnologie disponibili per l'adeguamento qualitativo dei reflui in uscita dai depuratori medesimi ai limiti previsti all'art. 26 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

3. Con riferimento all'impianto di depurazione di Foce Sarno, le integrazioni di cui al comma 2 devono essere realizzate tenendo conto dell'incremento dei reflui in entrata al depuratore medesimo provenienti dal comune di Torre del Greco.

4. Il commissario delegato provvede all'integrazione ottimale dei progetti di fognatura e collettamento di sua competenza con il sistema di convogliamento dei reflui di Torre del Greco all'impianto di Foce Sarno, la cui realizzazione resta affidata al presidente della regione Campania ai sensi dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il commissario delegato provvede, nelle more della realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il riutilizzo delle acque reflue depurate, al rilascio, previa acquisizione del parere da parte della regione Campania, delle autorizzazioni per l'immissione degli effluenti dell'impianto di depurazione di Foce Sarno nelle condotte sottomarine esistenti, anche derogando, ove ritenuto assolutamente indispensabile per il superamento dell'emergenza, all'art. 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

6. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3186 del 22 marzo 2002, dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni», sono aggiunte le seguenti: «ed alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione della citata norma».

Art. 4.

1. Per la realizzazione e gestione degli interventi di propria competenza, anche territoriale, nel settore della depurazione e del riutilizzo delle acque reflue depurate, il commissario delegato può ricorrere, ove ritenuto necessario per il superamento dell'emergenza, alle procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, previa adozione, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di uno o più specifici strumenti di programmazione che individuino l'ambito di intervento, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie e che fissino le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa ed i termini delle procedure, anche derogando a quelli previsti dai citati articoli 37-*bis* e seguenti della legge n. 109/1994.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, previa acquisizione del parere da parte della regione Campania, predispone i progetti e realizza gli interventi per la rimozione e la bonifica dei sedimenti inquinati nonché dei rifiuti abbandonati sulle sponde e nell'alveo del fiume e dei suoi affluenti, anche mediante l'applicazione e la manutenzione di apparati, anche mobili, in grado di intercettare rifiuti trasportati dalla corrente evitando la loro dispersione in mare.

2. Al fine di evitare che si determinino condizioni ambientali tali da aumentare il rischio di trasmissione di patologie attraverso la propagazione di aerosol microbiologicamente contaminati, il commissario delegato provvede a progettare e realizzare la copertura provvisoria, con strutture rimovibili, di tratti di fiume soggetti alla formazione di aerosol di particolare intensità.

Art. 6.

1. Per le attività di progettazione previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato, nell'ambito temporale di competenza, si avvarrà di società specializzate nei singoli specifici settori tecnologici. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle procedure necessarie all'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale del provveditore delle opere pubbliche della regione Campania.

Art. 7.

1. Fino alla scadenza dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, la gestione del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra-Mercato San Severino, può essere affidata unitariamente dai comuni di Solofra e Mercato San Severino, in deroga agli articoli 8, 9, 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge regionale Campania n. 14/1997, ad una apposita società di gestione costituita, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 8.

1. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, connesse all'emergenza ambientale di cui al presente provvedimento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio continua ad avvalersi del personale di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3186/2002, integrato di ulteriori due unità.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di 4 unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A03689

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2003.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3271).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1994, e del 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1995;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002;

Vista la nota del 3 febbraio 2003, con cui la regione Puglia ha richiesto alcune modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza n. 3184/2002.

Considerato in particolare che in attuazione dalle citate ordinanze n. 3077/2000 e n. 3184/2002 sono stati avviati dal Commissario delegato significativi interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel territorio della regione Puglia;

Considerato inoltre che la situazione di emergenza persiste e che si rende necessario favorire la prosecuzione ed il completamento delle iniziative già poste in essere nonché prevedere ulteriori interventi per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono confermati, fino al 31 dicembre 2003, i poteri conferiti al presidente della regione Puglia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3077 del 4 agosto 2000 ed al prefetto di Bari, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, presidente della regione Puglia provvede all'approvazione dei progetti e delle eventuali varianti, anche con riferimento agli interventi posti in essere dal commissario delegato, prefetto di Bari.

2. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, l'autorizzazione preventiva all'esercizio degli impianti e degli scarichi, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3184/2002 dopo le parole «derivato dai rifiuti» sono aggiunte le parole «e/o di termovalorizzazione».

2. Ai punti *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3184/2002, le parole «24 mesi» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2003».

3. Al comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3184/2002, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente lettera *f)*: «*f)* disciplina, nell'ambito delle azioni necessarie al superamento dello stato di emergenza, e nei limiti di vigenza del medesimo, gli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena delle pubbliche fognature a sistema misto, dispone la predisposizione di un programma specifico all'interno del programma di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, di interventi necessari al loro adeguamento concedendo, limitatamente al tempo necessario alla realizzazione dei lavori, le relative autorizzazioni in deroga allo scarico.».

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di 4 unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Il Presidente del comitato di cui al comma 2 può essere individuato tra i dirigenti a disposizione del RUD con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile, che ne stabilirà il relativo compenso, anche in deroga, all'occorrenza, all'art. 24,

comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A03688

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2003.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente al dissesto idrogeologico verificatosi il 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi. (Ordinanza n. 3272).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 8-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta prot. n. 351 Gab. 12/A-10 del 5 febbraio 2003, con la quale il prefetto ha rappresentato l'esigenza di individuare un soggetto che provveda in via ordinaria alla definizione delle procedure di erogazione dei contributi previsti dall'art. 8-*bis* decreto-legge 11 giugno, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la grave situazione in cui versano ancora i proprietari delle abitazioni delocalizzate a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 29 ottobre 1997, n. 2703, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997, recante «Interventi urgenti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 22 gennaio 1998, n. 2731, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 1998, recante «Modifica ed integrazioni dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 1997, n. 257, concernente interventi urgenti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 1° aprile 1999, n. 2970, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997 concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;

Considerato che permane la diffusa situazione di emergenza ed occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire l'ultimazione degli interventi finalizzati a conseguire la cessazione delle situazioni di pericolo in relazione ai dissesti idrogeologici verificatisi in data 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi e di cui in premessa, il sindaco del medesimo comune è nominato commissario delegato e provvede, in regime ordinario, al proseguimento degli interventi posti in essere dal prefetto di Caltanissetta, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2731/1998.

2. Il prefetto di Caltanissetta, espletati tutti gli adempimenti amministrativi e contabili di cui all'ordinanze di protezione civile indicate in premessa, trasferisce le residue risorse finanziarie direttamente sulla contabilità speciale all'uopo istituita e intestata al sindaco di Niscemi, commissario delegato.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A03687

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 2003, che ha disposto per il 28 febbraio 2003, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,843.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 86.802.077,69 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 agosto 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,354.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A04156

DECRETO 28 febbraio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentonovanta giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 2003 (terza tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 2003 che ha disposto per il 28 febbraio 2003, l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 15 dicembre 2003, della durata residua di duecentonovanta giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2003;

Decreta:

Per l'emissione della terza tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentonovanta giorni è risultato pari a 98,201.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 26.981.611,37 per i titoli a duecentonovanta giorni con scadenza 15 dicembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentonovanta giorni, è risultato pari a 97,433.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A04155

DECRETO 6 marzo 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033, dodicesima e tredicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 marzo 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 29.074 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13 marzo, 6 maggio, 28 giugno, 10 settembre, 11 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 marzo 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 13 marzo 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 44 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Itatia il medesimo giorno 17 marzo 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 marzo 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A03885

DECRETO 21 marzo 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 marzo 2003 è pari a 39.159 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 marzo 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantatre giorni con scadenza il 19 dicembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 1.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 marzo 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A04154

DECRETO 21 marzo 2003

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, con scadenza 30 settembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 marzo 2003 è pari a 39.159 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 marzo 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni con scadenza il 30 settembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 marzo 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 27 marzo 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A04153

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 febbraio 2003

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neoclarityn» - desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/n. 220/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neoclarityn» - desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/161/014 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale;

EU/1/100/161/015 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale;

EU/1/100/161/016 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale;

EU/1/100/161/017 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale;

EU/1/100/161/018 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale;

EU/1/100/161/019 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale;

EU/1/100/161/020 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale;

EU/1/100/161/021 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 16 aprile 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neoclarityn desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare all'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la deibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 28-29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neoclarityn desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NEOCLARITYN DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale - A.I.C. 035204142/E (in base 10) - 11LC1G (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale - A.I.C. 035204155/E (in base 10) - 11LC1V (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale - A.I.C. 035204167/E (in base 10) - 11LC27 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale - A.I.C. 035204179/E (in base 10) - 11LC2M (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale - A.I.C. 035204181/E (in base 10) - 11LC2P (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale - A.I.C. 035204193/E (in base 10) - 11LC31 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale - A.I.C. 035204205/E (in base 10) - 11LC3F (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale - A.I.C. 035204217/E (in base 10) - 11LC3T (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Neoclarityn desloratadina» è classificata come segue:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale A.I.C. 035204142/E (in base 10) - 11LC1G (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale A.I.C. 035204155/E (in base 10) - 11LC1V (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale A.I.C. 035204167/E (in base 10) - 11LC27 (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale A.I.C. 035204179/E (in base 10) - 11LC2M (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale A.I.C. 035204181/E (in base 10) - 11LC2P (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale A.I.C. 035204193/E (in base 10) - 11LC31 (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale A.I.C. 035204205/E (in base 10) - 11LC3F (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale A.I.C. 035204217/E (in base 10) - 11LC3T (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A03434

DECRETO 27 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Opulis» - desloratadina, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/ n. 21/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Opulis» - desloratadina, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/158/014 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale;

EU/1/100/158/015 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale;

EU/1/100/158/016 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale;

EU/1/100/158/017 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale;

EU/1/100/158/018 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale;

EU/1/100/158/019 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale;

EU/1/100/158/020 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale;

EU/1/100/158/021 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale;

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 16 aprile 2002, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Opulis desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il parere espresso nella seduta del 28-29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Opulis desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OPULIS DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale - A.I.C. n. 035205145/E (in base 10) - 11LD0T (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale - A.I.C. n. 035205158/E (in base 10) - 11LD16 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale - A.I.C. n. 035205160/E (in base 10) - 11LD18 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale - A.I.C. n. 035205172/E (in base 10) - 11LD1N (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale - A.I.C. n. 035205184/E (in base 10) - 11LD20 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale - A.I.C. n. 035205196/E (in base 10) - 11LD2D (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale - A.I.C. n. 035205208/E (in base 10) - 11LD2S (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale - A.I.C. n. 035205210/E (in base 10) - 11LD2U (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Opulis desloratadina» è classificata come segue:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale - A.I.C. n. 035205145/E (in base 10) - 11LD0T (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale - A.I.C. n. 035205158/E (in base 10) - 11LD16 (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale - A.I.C. n. 035205160/E (in base 10) - 11LD18 (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale - A.I.C. n. 035205172/E (in base 10) - 11LD1N (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale - A.I.C. n. 035205184/E (in base 10) - 11LD20 (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale - A.I.C. n. 035205196/E (in base 10) - 11LD2D (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale - A.I.C. n. 035205208/E (in base 10) - 11LD2S (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale - A.I.C. n. 035205210/E (in base 10) - 11LD2U (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A03435

DECRETO 27 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azomyr» - desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/n. 222/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azomyr» - desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/157/014 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale;
EU/1/100/157/015 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale;
EU/1/100/157/016 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale;
EU/1/100/157/017 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale;
EU/1/100/157/018 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale;
EU/1/100/157/019 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale;
EU/1/100/157/020 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale;
EU/1/100/157/021 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale;

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 16 aprile 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azomyr desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 28-29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Azomyr desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AZOMYR DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale A.I.C. 035203140/E (in base 10) - 11LB24 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale A.I.C. 035203153/E (in base 10) - 11LB2K (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale A.I.C. 035203165/E (in base 10) - 11LB2X (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale A.I.C. 035203177/E (in base 10) - 11LB39 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale A.I.C. 035203189/E (in base 10) - 11LB3P (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale A.I.C. 035203191/E (in base 10) - 11LB3R (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale A.I.C. 035203203/E (in base 10) - 11LB43 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale A.I.C. 035203215/E (in base 10) - 11LB4H (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Azomyr desloratadina» è classificata come segue:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale A.I.C. 035203140/E (in base 10) - 11LB24 (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale A.I.C. 035203153/E (in base 10) - 11LB2K (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale A.I.C. 035203165/E (in base 10) - 11LB2X (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale A.I.C. 035203177/E (in base 10) - 11LB39 (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale A.I.C. 035203189/E (in base 10) - 11LB3P (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale A.I.C. 035203191/E (in base 10) - 11LB3R (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale A.I.C. 035203203/E (in base 10) - 11LB43 (in base 32) - classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale A.I.C. 035203215/E (in base 10) - 11LB4H (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbtica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A03433

DECRETO 4 marzo 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Evra (etinilestradiolo + norelgestromina)» - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/N. 224/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «EVRA (etinilestradiolo + norelgestromina)» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/223/001 6,0 mg cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 3 cerotti transdermici in bustina uso trasdermico;

EU/1/02/223/002 6,0 mg cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 9 cerotti transdermici in bustina uso trasdermico;

EU/1/02/223/003 6,0 mg cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 18 cerotti transdermici in bustina uso trasdermico.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag International N.V.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 agosto 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «EVRA (etinilestradiolo + norelgestromina)»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 28-29 gennaio 2003 della Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi dalla distribuzione, alla specialità medicinale «EVRA (etinilestradiolo + norelgestromina)» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale EVRA (etindestradiolo + norelgestromina) nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

6,0 mg cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 3 cerotti transdermici in bustina uso transdermico - A.I.C. n. 035684012/E (in base 10) - 1210ZPD (in base 32);

6,0 mg cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 9 cerotti transdermici in bustina uso transdermico - A.I.C. n. 035684024/E (in base 10) 1210ZPS (in base 32);

6,0 mg cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 18 cerotti transdermici in bustina uso transdermico - A.I.C. n. 035684036/E (in base 10) - 1210ZQ4 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Evra (etinilestradiolo + norelgestromina)» è classificata come segue:

6,0 mg cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 3 cerotti transdermici in bustina uso transdermico; classe «C»;

6,0 mg cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 9 cerotti transdermici in bustina uso transdermico; classe «C»;

6,0 mg cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto etinilestradiolo 18 cerotti transdermici in bustina uso transdermico; classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

lità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 4 marzo 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A03875

DECRETO 4 marzo 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Opatanol olapatiadina» - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/n. 266/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Opatanol olapatadina» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/02/217/001 1 mg/ml collirio soluzione 1 flacone da 5 ml;
EU/1/02/217/002 1 mg/ml collirio soluzione 3 flaconi da 5 ml.
Titolare A.I.C.: Alcon Laboratoires UK Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 17 maggio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Opatanol olapatadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65,75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 28-29 gennaio 2003 della Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Opatanol olapatadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OPATANOL OLAPATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 mg/ml collirio soluzione 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 035723016/E (in base 10) - 1225S8 (in base 32);

1 mg/ml collirio soluzione 3 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 035723028/E (in base 10) - 1225SN (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Opatanol olapatadina» è classificata come segue:

1 mg/ml collirio soluzione 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 035723016/E (in base 10) - 1225S8 (in base 32); classe «C»;

1 mg/ml collirio soluzione 3 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 035723028/E (in base 10) - 1225SN (in base 32); classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione della Comunità europea relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 4 marzo 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A03874

DECRETO 7 marzo 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni datate 3 febbraio 2003 della ditta Istituto Sieroterapico Berna S.r.l.;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

GLOBUMAN BERNA:

1 flacone 2 ml - A.I.C. n. 008806 022;

1 fiala siringa 2 ml - A.I.C. n. 008806 034;

IV 1 flac. 1 g + flac. solv. 2 ml - A.I.C. n. 008806 059;

IV 1 flac. 2,5 g + flac. solv. 50 ml - A.I.C. n. 008806 061;

IV 1 flac. 5 g + flac. solv. 100 ml - A.I.C. n. 008806 073;

RABUMAN BERNA:

1 flac. 300 UI 2 ml - A.I.C. n. 024492 011.

RHESUMAN BERNA:

1 flac. 2 ml 200 mcg im - A.I.C. n. 021975 014;

1 flac. 300 mcg 2 ml im - A.I.C. n. 021975 038;

TETUMAN BERNA:

1 flac. 500 U.I. 2 ml im - A.I.C. n. 021178 013;

1 flac. 250 U.I. 2 ml im - A.I.C. n. 021178 025;

1 fiala siringa 250 U.I. 2 ml im - A.I.C. n. 021178 037;

1 fiala siringa 500 U.I. 2 ml im - A.I.C. n. 021178 049.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03931

DECRETO 14 marzo 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zafen»

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 27 gennaio 2003 della ditta Zambon Group S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zambon Group S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

ZAFEN:

«400 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 028760 054.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03932

DECRETO 14 marzo 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Herpesnil».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 28 gennaio 2003 della ditta Sofar S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sofar S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

HERPESNIL:

«200 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 034311 011;

«5% crema» tubo da 10 g - A.I.C. n. 034311 050.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03934

DECRETO 14 marzo 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbicalcin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 29 gennaio 2003 della ditta Procter & Gamble S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Procter & Gamble S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

CARBICALCIN:

«5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 025679 111.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03935

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194 a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale, di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998, di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 3158 del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999, registro n. 1, foglio n. 209, Ministero dei trasporti e navigazione, con il quale sono stati ripartiti e impegnati i contributi di lire 166 miliardi per l'anno 1998 (comprensivi di quelli retativi al 1997) e di lire 195 miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi sino al 2011 sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero a favore delle regioni a statuto ordinario;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 100.709.095,00 pari a lire 195 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato D.I. n. 3158/98;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 100.709.095,00 sul capitolo 8151, iscritto nell'Unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2003, in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote indicate alla colonna n. 3 della tabella allegata al D.I. 3158/98 e come appresso indicato.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2003 Euro	c/c n.
Abruzzo	3.344.549,03	31195
Basilicata	2.905.457,38	31649
Calabria	3.474.463,77	31789
Campania	11.245.177,56	31409
Emilia Romagna	6.910.658,10	30864
Lazio	13.955.259,30	31183
Liguria	5.046.532,75	32211
Lombardia	15.149.669,19	30268
Marche	3.528.846,68	31118
Molise	1.682.848,96	31207
Piemonte	8.630.769,45	31930
Puglia	6.662.913,75	31601
Toscana	7.729.423,04	30938
Umbria	2.309.259,54	31068
Veneto	8.133.266,52	30522
Totale:	100.709.095,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A03886

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 dicembre 2002.

Assegnazione delle risorse finanziarie per il programma «Comune Solarizzato».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», così come modificato con legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto-legge n. 279 del 7 agosto 1997, concernente «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, che reca il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e distribuzione interna delle competenze;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002»;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale di ridefinizione delle priorità, degli obiettivi, delle direttive generali ed assegnazioni ai titolari di C.D.R. della spesa e delle risorse economico-finanziarie relative all'esercizio finanziario 2000, del 26 luglio 2000, prot. n. GAB/DEC/0081/2000, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000 registrazione n. 1 Ministero dell'ambiente, foglio n. 356;

Visto il decreto ministeriale di modifica dei programmi e di assegnazione dei capitoli C.D.R. prot. n. GAB/DEC/0099/2000 del 21 settembre 2000;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e decreto legislativo n. 80/1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998, «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra» ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione del protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il protocollo di intenti tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA del 27 ottobre 1997 nel settore dell'uso delle fonti rinnovabili nel campo della realizzazione di iniziative a carattere ambientali;

Visto il progetto denominato «Comune Solarizzato» di lavori di pubblica utilità ai sensi del decreto legislativo n. 280/1997 formulato dal Ministero dell'ambiente in attuazione del protocollo precedentemente citato;

Vista la delibera della sottocommissione L.S.U. della commissione centrale per l'impiego del 18 dicembre 1997, prot. n. 6537/06.02 di approvazione del progetto denominato «Comune Solarizzato» a titolarità del Ministero dell'ambiente;

Visto il protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente ed ENEA, datato 20 dicembre 1999, nell'ambito dell'attuazione del progetto interregionale LPU «Comune Solarizzato» ai sensi della legge n. 608, art. 1, comma 1, della legge 2 giugno 1997, n. 196, art. 26 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

Ritenuti significativi gli obiettivi ed il programma di attuazione del progetto teso a realizzare un sistema di micro-imprese ambientali di tipo di società miste e cooperativo, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, in grado di creare nuova occupazione per i giovani disoccupati;

Considerato che il progetto promosso dal Ministero dell'ambiente è in uno stato di attuazione avanzato, che risponde agli obiettivi di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra e per il raddoppio del contributo delle fonti rinnovabili che risponde agli obiettivi ed i programmi di sviluppo sostenibile attraverso la formazione di micro imprese ambientali autonome;

Visto il decreto direttoriale 75/2000/SIAR del 4 dicembre 2000 che avvia il programma «Comune Solarizzato» e impegna 18 mld di lire pari a € 9.296.224,18 per gli enti locali partecipanti;

Vista la nota n. 996/2001/SIAR del 4 aprile 2001, con la quale si richiedeva agli enti locali individuati nel protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente ed ENEA di cui sopra, l'impegno di spesa della quota a carico degli enti medesimi e la lista degli impianti da realizzare;

Considerato che le province di Napoli, Palermo, Agrigento, Salerno, i comuni di Catania, Cosenza, Lecce, Caserta e la Comunità montana Monti Reventino hanno inviato tutta la documentazione attestante l'impegno a finanziare gli impianti proposti con un cofinanziamento al 50%;

Considerato che presso le province di Napoli, Palermo, Agrigento, Salerno, e presso i comuni di Catania, Cosenza, Lecce, e la Comunità montana dei Monti Reventino sono stati completati dall'ENEA i corsi di formazione teorica rivolti ai lavoratori di pubblica utilità coinvolti nel programma;

Viste le delibere di impegno di spesa delle risorse dei seguenti enti locali:

provincia di Napoli;

provincia di Palermo;

provincia di Agrigento;

provincia di Salerno;

comune di Catania;

comune di Cosenza;

Comunità montana Monti Reventino;

comune di Lecce.

Decreta:

Art. 1.

Requisiti oggettivi

1. Il presente decreto assegna risorse finanziarie pari ad € 3.548.839,78, per la realizzazione di impianti solari termici a bassa temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento dell'acqua delle piscine, nell'ambito del programma «Comune Solarizzato».

Art. 2.

Requisiti soggettivi

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono assegnate alle province di Napoli, Palermo, Agrigento, Salerno, e ai comuni di Catania, Cosenza, Lecce, e alla Comunità montana dei Monti Reventino aderenti al programma «Comune Solarizzato» con le modalità indicate in allegato 1. Le risorse indicate sono da intendersi come finanziamento massimo.

Art. 3.

Contributo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

3.1 Gli interventi verranno finanziati con un contributo pari al 50% dell'investimento ammesso — non inclusivo dell'IVA — o in misura fissa, qualora detto costo ecceda il valore del costo massimo riconosciuto dal Programma e comunque entro le risorse assegnate dal Ministero all'ente locale e indicate in allegato 1. Detto contributo è da intendersi come contributo massimo: al soggetto richiedente che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale e comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, verrà concesso il solo complemento al suddetto contributo.

3.2 Per la realizzazione degli impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per riscaldamento dell'acqua delle piscine è fissato un costo massimo per metro quadrato di superficie captante lorda installata pari a:

€ 650 (IVA esclusa) per impianti che impieghino collettori solari vetrati;

€ 350 (IVA esclusa) per impianti che impieghino collettori solari non vetrati.

Art. 4.

Attuazione del programma

4.1 Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli enti locali di cui al procedente art. 2, dovranno presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il piano di intervento contenente la lista degli impianti da realizzare indicandone dettagliatamente l'ubicazione, la dimensione (superficie captante lorda), una valutazione dell'energia prodotta e la programmazione temporale di tutti gli interventi previsti da completare comunque in un tempo massimo di diciotto mesi.

4.2 Entro novanta giorni dall'approvazione del piano di intervento di cui al precedente comma 1, gli enti locali dovranno dare inizio ai lavori coerentemente con la relativa programmazione temporale.

4.3 Entro i successivi diciotto mesi dovranno essere completati gli interventi previsti in accordo con il piano di intervento di cui al precedente comma 4.1.

4.4 La documentazione richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali - Programma «Comune Solarizzato» - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

4.5 Gli impianti solari termici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura che verrà predisposta dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito indicato come ENEA) e che verrà trasmessa agli enti partecipanti a seguito dell'approvazione del piano d'intervento di cui al precedente comma 4.1.

4.6 È fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere l'impianto solare termico, per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso;

4.7 Il soggetto richiedente dovrà assumere l'impegno a mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti.

Art. 5.

Monitoraggio dell'iniziativa

1. Gli enti locali partecipanti dovranno presentare periodicamente una relazione sullo stato di avanzamento, con la seguente tempistica:

relazione sullo stato di avanzamento lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto;

relazione finale sullo svolgimento del programma che includa documentazione di collaudo, copia del verbale ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate e dichiarazione che le opere stesse sono state eseguite in conformità ai progetti esecutivi.

A ciascuna relazione deve essere presentata la rendicontazione di spesa che contenga:

consuntivo analitico della spesa sostenuta;

certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura, specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei collettori solari e dei principali componenti dell'impianto. Non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengono la sopraindicata distinzione.

2. Il Ministero si riserva di richiedere approfondimenti alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro venti giorni solari dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario. Tutte le altre eventuali comunicazioni da parte del soggetto richiedente dovranno essere inviate esclusivamente al Ministero, al succitato indirizzo.

Art. 6.

Monitoraggio degli impianti realizzati

1. Ogni impianto dovrà essere dotato di un sistema fisso di monitoraggio delle prestazioni.

Il sistema di monitoraggio dovrà essere realizzato secondo le specifiche tecniche predisposte dall'ENEA. L'ENEA effettuerà un monitoraggio a campione degli impianti solari termici realizzati nell'ambito del Programma.

Art. 7.

Trasferimento delle risorse

7.1 Le risorse di cui al precedente art. 1 verranno trasferite agli enti locali a seguito dell'approvazione del Ministero del piano di intervento di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Spese ammissibili

8.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli impianti;

fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;

installazione e posa in opera degli impianti;

eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti.

8.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

Verifiche e controlli

9.1 Il Ministero accerta, anche avvalendosi dell'ENEA, la regolare esecuzione delle opere, la conformità delle opere alle specifiche tecniche allegate, la conformità delle opere al piano di intervento di cui al precedente art. 4, il rispetto dei tempi fissati per il completamento dell'opera. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco della vita dell'impianto.

Art. 10.

Decadenza e revoca del contributo

10.1 La mancata presentazione delle relazioni richieste al precedente art. 4 e il mancato completamento delle opere entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, comportano la decadenza dal diritto al contributo già concesso e il recupero del contributo erogato.

Art. 11.

Richiesta di variante

11.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato dovrà essere inoltrata al Ministero mediante plico raccomandato, all'in-

dirizzo indicato al precedente art. 4, comma 4, debitamente sottoscritta e motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.

11.2 La suddetta variante verrà esaminata dal Ministero; l'esito di tale esame sarà tempestivamente comunicato al soggetto richiedente.

11.3 L'approvazione dell'istanza di variante, comunque non può comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.

Art. 12.

Richiesta di proroga

12.1 L'eventuale istanza di proroga ai tempi stabiliti dall'art. 4, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere spedita al Ministero all'indirizzo di cui al precedente art. 4. Il Ministero procederà alla valutazione della istanza di proroga e comunicherà tempestivamente al soggetto richiedente l'esito della valutazione.

Art. 13.

Risorse disponibili

13.1 Le risorse di cui all'art. 1 sono a valere sulle risorse impegnate con decreto direttoriale 75/2000/SIAR del 4 dicembre 2000 sui fondi iscritti nella U.P.B. 1.2.1.4. cap. 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2000.

Roma, 13 dicembre 2002

Il dirigente generale: AGRICOLA

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 73

ALLEGATO 1

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AGLI OTTO ENTI LOCALI ADERENTI AL PROGRAMMA «COMUNE SOLARIZZATO»

Enti locali	Risorse (Euro)
Provincia di Agrigento	155.072,38
Provincia di Napoli	963.631,11
Provincia di Palermo	481.337,83
Provincia di Salerno	1.082.325,81
Comune di Lecce	129.114,22
Comune di Catania	458.097,27
Comune di Cosenza	93.814,40
Comunità Montana dei Monti Reventino-Tiriolo-Mancuso	185.446,76
Totale . . .	3.548.839,78

03A03732

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 13 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 16 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura defintiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla, 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 13 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03871

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 16 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria»;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1977, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03872

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 16 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60897;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella»;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Grana-

rolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Brisighella» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03873

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 28 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», allo schema tipo di controllo, trasmessagli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61356;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03884

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 3 agosto 1999, è stata prorogata fino al 17 marzo 2003;

Considerato che il Comitato promotore con lettera del 1° luglio 2002 ha chiesto alla regione Puglia ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998 di designare, quale organismo di controllo e certificazione della denomina-

zione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari in sostituzione di «Bioagricoop - Soc. coop. a r.l.»;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari», a causa dei tempi tecnici ridotti, non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2003 protocollo n. 60792;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 3 agosto 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop - Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 3 agosto 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreti 16 luglio 2002 e 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 agosto 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03887

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 29 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03889

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002 e 19 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 29 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03890

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con decreto del 30 novembre 1998, stata prorogata fino al 16 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60901;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano»;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4 con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 28 marzo 1998, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002 e 28 ottobre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03891

DECRETO 11 marzo 2003.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 14 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2000, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 24 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 13 marzo 2000 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Monti Iblei» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61131;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in con sede in Roma, con decreto 13 marzo 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 marzo 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03888

DECRETO 11 marzo 2003.

Rettifica della denominazione dell'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» in «CSQA Certificazioni Srl» autorizzato ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 30 maggio 2002 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2003, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92; documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che la denominazione di detto organismo risulta essere «CSQA Certificazioni Srl»;

Ritenuto, pertanto di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 24 gennaio 2003, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2003, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, nel titolo, dove è scritto «CSQA Certificazioni S.r.l.» leggasi «CSQA Certificazioni Srl» e nel testo dove è scritto «CSQA Srl Certificazioni» leggasi «CSQA Certificazioni Srl».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03869

DECRETO 11 marzo 2003.

Rettifica della denominazione dell'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» in «CSQA Certificazioni Srl» autorizzato ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 134/98 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 23 aprile 2001 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) al sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio Pera Tipica Mantovana, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2003, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata in ambito Union europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92; documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che la denominazione di detto organismo risulta essere «CSQA Certificazioni Srl»;

Ritenuto, pertanto di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 24 gennaio 2003, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2003, relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata in ambito Union europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, nel titolo, dove è scritto «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» leggasi «CSQA Certificazioni Srl» e nel testo dove è scritto «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» leggasi «CSQA Certficazioni Srl».

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03870

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 marzo 2003.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istituitivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologia, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare la agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodo dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 104/Ric. del 5 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 4 febbraio 2003, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/99;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Campania TECNO-BIOS S.R.L. - via T. Bucciano n. 54 - 82100 Benevento;
classificazione ISTAT e settore attività laboratorio 93.05 - Altri servizi n.c.a., 80.42.2 - Altri servizi di istruzione n.c.a.; punto di primo contatto tel. 0824/364090, fax 0824/364092, e-mail pierop@tin.it sito Internet www.tecnobios.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2003

Il dirigente: COBIS

03A03892

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Kiev il 26 febbraio 1997.

Il giorno 25 febbraio 2003 si è proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica come previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Kiev il 26 febbraio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 luglio 2002, n. 169, pubblicata nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2002.

In conformità all'art. 30, la Convenzione ed il Protocollo Aggiuntivo sono entrati in vigore il giorno 25 febbraio 2003.

03A03880

Istituzione del vice consolato onorario in Port Harcourt (Nigeria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Port Harcourt (Nigeria) un vice consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Lagos (Nigeria) con la seguente circoscrizione territoriale: gli stati Akwa Ibom, Bayelsa, Delta e Rivers.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A03878

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Cotonou (Benin)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vitaliano Gobbo, console onorario in Cotonou (Benin), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Lagos degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Lagos delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Lagos dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Lagos di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. rilascio di documenti di viaggio provvisori a cittadini italiani privi di passaporto, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in Lagos;

8. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A03877

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sharm El Sheikh (Egitto)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La Signora Faiza Farid Ahmed Frigido, vice console onorario in Sharm El Sheikh (Egitto), oltre agli adempimenti dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia al Cairo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia al Cairo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

c) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia al Cairo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia al Cairo di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza estera), vidimazioni e legalizzazioni;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessioni di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario dopo aver interpellato caso per caso il consolato d'Italia al Cairo;

h) rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario esclusi i passaporti di coloro aventi obblighi di leva, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato d'Italia al Cairo;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) rilascio di documenti di viaggio in caso di smarrimento o furto di passaporto, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia al Cairo;

k) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto che sostituisce il precedente n. 033/31/BIS del 3 febbraio 2003 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A03879

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prefolic»

Estratto decreto n. 74 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale n. 00076670595.

Medicinale PREFOLIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 024703098 - 5 flac. liof. 15 mg + 5 f.solv.;

A.I.C. n. 024703112 - 6 flac. liof. 50 mg + 6 f.solv.;

A.I.C. n. 024703124 - 30 compresse gastrores. 15 mg.

È ora trasferita alla società: Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9, Vicenza, con codice fiscale n. 03804220154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03881

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allopurinolo»

Estratto decreto n. 75 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GNR S.p.a., con sede in via Europa n. 35, Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 00795170158.

Medicinale ALLOPURINOLO.

Confezione:

A.I.C. n. 033518010\g - «100 mg compresse» 50 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033518022\g - «300 mg compresse» 30 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale C. Richard, 7, Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03882

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valpamag»

Estratto decreto n. 76 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Avantgarde S.p.a., con sede in via Treviso n. 4, Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 03724830587.

Medicinale: VALPAMAG.

Confezioni:

A.I.C. n. 027827017 - «200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027827029 - «500 mg compresse rivestite con film» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027827031 - «100 mg soluzione orale» flacone 100 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Sigma-Tau Industrie farmaceutichf riunite S.p.a., con sede in Viale Shakespeare, 47, Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03883

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 77 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004, Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

Medicinale: MESAVER.

Confezioni:

A.I.C. n. 033529013 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse;

A.I.C. n. 033529025 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 033529037 - «4g/100 ml sospensione rettare» 7 contenitori monodose da 100 ml;

A.I.C. n. 033529049 - «500 mg supposte» 20 supposte.

È ora trasferita alla società:

Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1, Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: MESALAZINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033529013/G - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse;

A.I.C. n. 033529025/G - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 033529037/G - «4g/100ml sospensione rettare» 7 contenitori monodose da 100 ml;

A.I.C. n. 033529049/G - «500 mg supposte» 20 supposte.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale Mesaver, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (033529013-025-037-049), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03894

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo del codice civile e per le quali è stato acquisito il parere favorevole, espresso nella riunione del 23 gennaio 2003, del Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvidsorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577:

1) soc. coop. «Consorzio Sagem Abruzzo» a r.l., con sede in Teramo - posizione n. 758/203684, costituita per rogito notaio Giovanni B. Bracone in data 17 novembre 1983, repertorio n. 8778;

2) soc. coop. «C.I.T. Incremento turistico monti della Laga» a r.l., con sede in Rocca S. Maria (Teramo) - posizione n. 774/206302, costituita per rogito notaio Andrea Costantini in data 27 maggio 1984, repertorio n. 24082;

3) soc. coop. «Radio Valfino 2000» a r.l., con sede in Castiglion Messer Raimondo (Teramo) - posizione n. 749/202595, costituita per rogito notaio Andrea Pastore in data 11 dicembre 1983, repertorio n. 12689;

4) soc. coop. «Cento fiori» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) - posizione n. 558/172836, costituita per rogito notaio Giovanni Di Gianvito in data 20 novembre 1979, repertorio n. 11608;

5) soc. coop. «Villa Rosa 84» a r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo) - posizione n. 762/204284, costituita per rogito notaio Alberto Ielo in data 19 marzo 1984, repertorio n. 90772;

6) soc. coop. «Valle del Tronto» a r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo) - posizione n. 62/84165, costituita per rogito notaio Mario Quartapelle in data 25 novembre 1963, repertorio n. 20023;

7) soc. coop. «C.O.T.E.A.S.» a r.l., con sede in Teramo - posizione n. 44/68928, costituita per rogito notaio Ercole Bracone in data 19 ottobre 1960, repertorio n. 22991;

8) soc. coop. «CO.MAB» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo) - posizione n. 740/200893, costituita per rogito notaio Giancarlo Zaffagnini in data 28 settembre 1983, repertorio n. 99400;

9) soc. coop. «Consorzio prov.le allevatori» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo) - posizione n. 242/107605, costituita per rogito notaio Mario Quartapelle in data 24 luglio 1968, repertorio n. 6031.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A03078

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32021 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Bienne sud, con sede in Moncalieri (Torino), unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 32022 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Schneider Electric, con sede in Stezzano (Bergamo), unità di Stezzano (Bergamo), per il periodo dal 1º settembre 2001 al 31 agosto 2002.

Con decreto n. 32023 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tex Ind, con sede in Benevento, unità di Benevento, per il periodo dal 28 ottobre 2002 al 27 ottobre 2003.

Con decreto n. 32024 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ixtant S.p.a. dal 3 gennaio 2002 Ixfin, con sede in Padova già Ronchi dei Legionari (Gorizia), unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 3 luglio 2001 al 2 gennaio 2002.

Con decreto n. 32025 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Franzoni filati, con sede in Esine (Brescia), unità di Esine (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 maggio 2003.

Con decreto n. 32026 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c.r.l. Elco, con sede in Pont Canavese (Torino), unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 1º novembre 2003.

Con decreto n. 32027 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mix ceramiche, con sede in Bologna, unità di Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 19 dicembre 2001 al 18 giugno 2002.

Con decreto n. 32028 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. I.E.M.A. c/o Bassano Grimeca, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 23 settembre 2002 al 18 ottobre 2002.

Con decreto n. 32029 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Centro mescole sud, con sede in area industriale Piano Lago (Cosenza), unità di Figline Vegliaturo (Cosenza), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 32030 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Italtel, con sede in Milano, unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2002 al 1º ottobre 2002.

Con decreto n. 32031 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Linostar, con sede in Milano, unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 18 novembre 1999 al 17 maggio 2000.

Con decreto n. 32032 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Powerco, con sede in Brindisi, unità di Brindisi, per il periodo dal 1º marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 32033 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.T.C.A. Tools, con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 1º novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32034 del 13 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. S.E.C.I., con sede in Gela (Caltanisetta), unità di Gela (Caltanisetta), per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

03A03081

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 32035 del 13 febbraio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Messina: imprese impegnate nei lavori di realizzazione del corpo stradale e delle opere di due tratti di linea a doppio binario tra le stazioni di San Filippo del Mela e Villafranca Tirrena della linea Messina-Palermo tra le progressive di progetto km 7+550 e km 10+330 e fra km 11+300 e km 12+800, per il periodo dal 27 agosto 2001 al 26 novembre 2003.

Con decreto n. 32036 del 13 febbraio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Cardeto (Reggio Calabria): imprese impegnate nei lavori di costruzione della galleria di derivazione sul torrente Menta - I lotto, per il periodo dal 18 luglio 2002 al 17 ottobre 2004.

Con decreto n. 32037 del 13 febbraio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro): imprese impegnate nei lavori di adeguamento alle norme C.N.R./80 tipo 1/A mediante la costruzione della corsia di emergenza lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, tronco 3, tratto 1, lotto 2, dal km 312+400 al km 320+400, per il periodo dal 14 febbraio 2002 al 13 maggio 2004.

03A03085

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32096 del 6 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ansaldo Caldaie, con sede in Gioia del Colle (Bari), unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1º giugno 2001 al 30 novembre 2001.

Con decreto n. 32097 del 6 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Siemens Telematica, con sede in Milano, unità di Bologna, Firenze, Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 3 settembre 2001 al 20 agosto 2002.

Con decreto n. 32098 del 6 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mantero Seta, con sede in Como, unità di Como, Grandate (Como), per il periodo dal 2 settembre 2002 al 1º settembre 2003.

Con decreto n. 32099 del 6 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Teleinvest Industries con sede in San Giovanni Persiceto (Bologna), unità di San Giovanni Persiceto (Bologna), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 maggio 2003.

Con decreto n. 32100 del 6 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fiatavio, con sede in Torino, unità di Torino (Via Nizza e Corso Giulio Cesare), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 luglio 2003.

Con decreto n. 32101 del 6 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. PRO.FE-R.ALL., con sede in Cortenova (Lecce), unità di Bindo di Cortenova e Taceno (Lecce), per il periodo dal 2 dicembre 2002 al 29 novembre 2003.

03A03893

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disposizioni per il riconoscimento e il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticole previste dal regolamento CE 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996.

Il decreto ministeriale n. 655/ass dell'11 luglio 2002 recante disposizioni per il riconoscimento e il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticole previste dal regolamento 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, è stato registrato alla Corte dei conti il giorno 10 febbraio 2003, al registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 95.

03A03933

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Europa» a responsabilità limitata, in Praso

Con deliberazione n. 220 del 3 marzo 2003, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Cooperativa sociale Europa» a responsabilità limitata, con sede in Praso, via 24 Maggio n. 5, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

03A03080

COMUNE DI ALICE SUPERIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Alice Superiore (provincia di Torino) ha adottato il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in € 104,00 la detrazione applicabile per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03453

COMUNE DI APOLLOSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Apollosa (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

A) cinque per mille per abitazione principale, così come intesa dall'art. 5 del vigente regolamento I.C.I.;

B) sette per mille per alloggi non costituenti abitazione principale, aree fabbricabili, alloggi non locati, immobili adibiti all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile le aliquote sopra determinate.

(Omissis).

03A03454

COMUNE DI AVIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Avio (provincia di Trento) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, *(omissis)*, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune, nella misura 4 per mille per le abitazioni principali e del 4,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune e la detrazione unica per l'abitazione principale in € 103,29.

03A03455

COMUNE DI BARDI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bardi (provincia di Parma) ha adottato il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare e confermare per l'anno 2003 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

2) Di determinare per l'anno 2003 nella misura di € 119,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

03A03456

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bentivoglio (provincia di Bologna) ha adottato il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di applicare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

unità immobiliare (civile abitazione) diversa da abitazione principale non affittata: 7 per mille;

unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi definiti in sede locale, fra le organizzazioni delle proprietà edilizie e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti-tipo come previsto dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3 (art. 5 comma 4, regolamento comunale): 2 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività come stabilito dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992: 4 per mille;

altre unità immobiliari: 6,7 per mille;

detrazioni per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale come previsto dall'art. 10 del regolamento comunale: € 120,00 annui;

ulteriore detrazione di € 36,00 per un importo complessivo non superiore a € 156,00 annui, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con even-

tuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni: ulteriori detrazioni d'imposta art. 8, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

L'ulteriore detrazione di € 36,00, per un importo complessivo non superiore a € 156,00 annui, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato, con eventuali pertinenze (garage o cantina), si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni:

h) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito di pensione non superiore a € 8.119,20 annui lordi riferiti all'anno 2002 ed essere in condizione non lavorativa;

i) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.994,80 più € 918,00 per ogni persona a carico;

j) disoccupati, tempi determinati, stagionali e lavoratori parasubordinati in genere, con reddito annuale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.994,80 più € 918,00 per ogni persona a carico;

k) famiglie numerose con i seguenti requisiti:

nucleo familiare composta da 6 o più componenti al 1º gennaio 2003;

reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a € 43.319,40 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti (a tale reddito si aggiungono € 8.119,20 lordi annui per ogni componente superiore a 6);

l) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti;

m) proprietari o titolari di immobili adibiti ad abitazione principale colpiti da calamità naturali nel corso del 2002;

n) titolare di mutuo prima casa con reddito inferiore a € 12.994,80 più € 918,00 per ogni persona a carico calcolato detraendo dal reddito annuo imponibile ai fini Irpef l'importo delle rate per mutuo prima casa pagate nel 2002 nel limite massimo di € 6.324,00.

Nei casi previsti nei precedenti punti l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 36,00 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altre proprietà immobiliari oltre all'eventuale abitazione principale e relative pertinenze.

Per poter usufruire dell'aumento della detrazione a € 156,00 è necessario presentare la documentazione o autocertificazione che attesti di essere in possesso dei requisiti.

(Omissis).

03A03457

COMUNE DI BROSSASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brossasco (provincia di Cuneo) ha adottato il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare al 7,00 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

2) Di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03458

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Calderara di Reno (provincia di Bologna) ha adottato il 7 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare l'istituzione, a valere per l'anno 2003, di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato:

a) aliquota del 4,80 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:

abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione locata, con contratto registrato, dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a

soggetto che la utilizza come dimora abituale, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2º grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

unità immobiliari di via Garibaldi n. 2, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2002 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto.

L'aliquota del quattro virgola otto per mille è stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto:

il garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo), la soffitta (una sola) e la cantina (una sola), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

b) aliquota ordinaria del 6,80 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non locati (cioè non occupati), comprese le residenze secondarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1º gennaio 2003 non locata né data in comodato a terzi;

d) aliquota del 4 per mille per: l'unità immobiliare direttamente utilizzata dal soggetto passivo d'imposta per lo svolgimento di nuova attività produttiva regolarmente iscritta nel relativo albo o registro a decorrere dal 1º gennaio 2001, per i primi tre anni di attività, a condizione che venga presentata comunicazione al comune di anno in anno entro i termini di versamento dell'imposta. Per le attività iniziate in corso d'anno l'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due successivi;

e) aliquota del 5,50 per mille per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti ai fini previdenziali negli elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;

f) aliquota dello zero per mille per gli alloggi affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, a condizione che venga presentata comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta.

2. Di determinare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., la detrazione annua di € 103,29 per l'abitazione principale, e più precisamente per:

l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi dimora abitualmente;

l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;

l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano già residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti fino al 2º grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile già residente a Calderara di Reno, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata esentata la richiesta di variazione;

l'abitazione posseduta da un soggetto già residente a Calderara di Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

le unità immobiliari di via Garibaldi n. 2, nel capoluogo, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ancorché classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta vi abbia la residenza alla data del 31 dicembre 2002 e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti in catasto;

(Omissis).

03A03459

COMUNE DI CARBONARA DI PO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carbonara di Po (provincia di Mantova) ha adottato il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - che sarà applicata in questo comune:

a) abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5 per mille;

b) altri immobili: aliquota 6 per mille;

2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare (L. 200.000) - € 103,29 fissate per legge rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di confermare che la detrazione per l'anno 2003 venga aumentata a € 155,00 a favore delle famiglie con reddito non superiore a € 5.165,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A03460

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casalbuttano ed Uniti (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003:

1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati in centro storico: 3,5 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3,5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 3,5 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille.

2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta.

4. L'importo della detrazione per abitazione principale è elevato ad € 155,00 in presenza delle seguenti condizioni:

1) età: ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta;

2) proprietà o titolarità di diritto reale di godimento di unico immobile di categoria catastale A2 - A3 - A4 - A5 - A6 adibito ad abitazione principale con eventuale pertinenza;

3) di non possedere altri fabbricati e/o terreni nel comune di Casalbuttano ed Uniti né in altri comuni;

4) reddito imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi riferito all'anno precedente del periodo d'imposta non superiore a:

€ 10.850,00 per 1 componente il nucleo familiare;

€ 14.470,00 per 2 componenti il nucleo familiare;

€ 14.980,00 per 3 componenti il nucleo familiare;

€ 15.500,00 per 4 componenti il nucleo familiare e oltre.

Per fruire della suddetta maggiore detrazione gli interessati dovranno presentare obbligatoriamente apposita domanda entro il mese di giugno del periodo di imposta di riferimento, su modello predisposto dall'ufficio tributi e con allegata idonea documentazione (copia mod. 730 - mod. Unico (ex 740) - Cud (ex mod. 101 o 201) riferito all'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento.

La maggiore detrazione verrà applicata in presenza di tutte le condizioni sopra riportate.

5. Di rinviare al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in parola ivi comprese le detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni si cui al titolo IV del citato regolamento.

6. *(Omissis).*

7. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

03A03461

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casalvecchio di Puglia (provincia di Foggia), ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

L'aliquota I.C.I per l'anno 2003 nella misura del:

5 per mille per l'abitazione principale;

5,5 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

03A03462

COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castel Focognano (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di stabilire, in applicazione degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune di Castel Focognano per l'anno 2003 nelle seguenti misure, invariate rispetto all'anno 2002:

a) nella misura agevolata del 5,80 per mille del valore catastale dell'abitazione principale;

b) nella misura del 6,50 per mille del valore catastale per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (aliquota ordinaria).

2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è di € 118,79.

3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente pensionato il cui reddito lordo complessivo lordo ai fini Irpef dell'anno precedente non superi i € 9.296,23 è elevata a € 154,94; tale circostanza deve essere annualmente autocertificata dal contribuente, entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, utilizzando gli appositi stampati messi a disposizione dall'ufficio tributi del comune.

(Omissis).

03A03463

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castel Guelfo di Bologna (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Aliquota ordinaria nella misura del 6,7 per mille.

Aliquota ridotta nella misura del 5,3 per mille esclusivamente in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 12-*bis* del vigente regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;

b) le unità immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come defmite dall'art. 12-*bis* del vigente regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 19 del vigente regolamento I.C.I.;

c) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 12-*bis* del vigente regolamento I.C.I.);

Detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003 in € 103,29.

Un'ulteriore detrazione di € 61,98 (su base annua e limitatamente all'abitazione principale) in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o d'usufrutto successivamente al 30 giugno 2003) presentino all'ufficio tributi idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:

condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in catasto.

Ulteriori condizioni:

A) - Pensionati:

avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1º gennaio 2002;

essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini Irpef riferiti all'anno 2002;

fino a € 7.230,40 pro-capite con l'aggiunta della somma di € 1549,37 per ogni persona a carico ai fini fiscali.

B) - Famiglie con basso reddito:

contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini Irpef riferito al 2002 non superiore a € 7.230,40 pro-capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia.

C) - Famiglie con presenza di disagio:

contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o più soggetti portatori di handicap con invalidità superiore al 70% o anziani non autosufficienti.

Reddito pro-capite complessivo annuale ai fini Irpef riferito all'anno 2002, non superiore a € 7.230,40, con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di € 7.230,40 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidità superiore al 70% e /o per ogni anziano non autosufficiente.

La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.

L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.

03A03464

COMUNE DI CIAMPINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ciampino (provincia di Roma) ha adottato, il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

a) aliquota ordinaria, pari al 7 per mille per tutti gli immobili;

b) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille per le abitazioni principali o assimilate e loro pertinenze,

ovvero:

quelle adibite a dimora abituale direttamente dal titolare del diritto reale;

quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica con esclusione delle pertinenze;

quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero a sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ne occupate dall'eventuale nudo proprietario;

quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà dello I.A.C.P. regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;

c) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille per le abitazioni e loro pertinenze locate con contratto tipo regolarmente registrato, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale e in esse abbiano la residenza anagrafica, conformemente a quanto stabilito dalla legge del 9 dicembre 1998, n. 431, e dalla delibera di giunta comunale n. 22 del 3 febbraio 2000, titolata: «Presa d'atto dell'accordo territoriale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Di confermare la quantificazione della detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, in € 103,29 limitatamente alle abitazioni di cui alla lettera *b)*.

(Omissis).

03A03465

COMUNE DI DORZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Dorzano (provincia di Biella) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di mantenere invariate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura:

del 5 per mille per le abitazioni principali, comprese le pertinenze;

del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

di confermare in € 139,44 l'importo della detrazione base per le abitazioni principali.

(Omissis).

03A03466

COMUNE DI FOGLIZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Foglizzo (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare, come segue, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicabili per l'anno 2003, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992:

a) l'aliquota ordinaria sugli immobili, compresi i terreni agricoli, è fissata nella misura del 5 per mille; per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione è di € 103,30;

b) per le unità immobiliari possedute in aggiunta alle abitazioni principali l'aliquota del 6 per mille;

c) per le unità immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille;

d) per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille (con esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle quote parti interessate).

(Omissis).

03A03467

COMUNE DI GIULIANO TEATINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Giuliano Teatino (provincia di Chieti) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del quattro virgola cinque per mille per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa;

Di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29 uguale per le diverse ipotesi previste dalla vigente normativa.

03A03468

COMUNE DI MEDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Meda (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di applicare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni per l'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili:

7 per mille: aliquota ordinaria;

5,5 per mille: aliquota per abitazione principale ed una sola pertinenza.

La detrazione per l'abitazione principale è fissata a € 103,29.

La maggiore detrazione da € 103,29 a € 258,23 è stabilita limitatamente all'abitazione principale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) non essere titolare di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi su tutto il territorio nazionale, con esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale;

b) il reddito annuo dell'intero nucleo familiare, come si evidenzia nello stato di famiglia anagrafico, da riferirsi all'intero ammontare dei redditi di qualsiasi natura compresi redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, relativo all'anno 2002 non sia superiore a € 11.000,00 più € 1.000 per ogni persona a carico elevati a € 2.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicaps;

c) appartenere ad una delle seguenti categorie:

i. pensionato oltre i 60 anni di età al 1° gennaio 2003;

ii. coniuge a carico di pensionato;

iii. portatore di handicaps con attestato di invalidita civile;

iv. disoccupato, per almeno sei mesi nell'anno 2002, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

v. lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità, per almeno 6 mesi nel corso del 2002.

(Omissis).

03A03469

COMUNE DI MILETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mileto (provincia di Vibo Valentia) ha adottato il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le stesse aliquote dell'anno 2002 come di seguito specificato:

I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: sei virgola cinquanta per mille;

2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: sette per mille;

3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: sette per mille;

4) aliquota da applicare, per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

4.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro dalle regioni;

4.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: sette per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: sette per mille.

II. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per i seguenti soggetti passivi d'imposta:

portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1995;

invalidi al lavoro con percentuale di invalidità 100%;

invalidi di guerra con percentuale di invalidità 100%,

dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

I soggetti interessati, per avere diritto alla detrazione devono presentare al comune la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione ed allegare la documentazione necessaria attestante il diritto a poter richiedere tale detrazione.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

03A03470

COMUNE DI PALLARE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pallare (provincia di Savona) ha adottato, il 25 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nella misure sottoindicate:

6 per mille aliquota ordinaria;

5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con una detrazione di € 103,29.

(Omissis).

03A03471

COMUNE DI QUERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Quero (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 ottobre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

7 per mille per le aree fabbricabili;

6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, non locate;

5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta fino al 4º grado e dagli stessi adibite a loro abitazione principale. La gratuità dell'uso è dimostrata dalla dichiarazione scritta del soggetto che risiede nell'immobile, esibita a richiesta dell'ufficio tributi dal titolare del diritto reale di godimento;

4 per mille per i nuovi insediamenti aderenti al patto territoriale di sviluppo del comprensorio Feltrino;

5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti;

2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di € 129,11, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di confermare, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di € 258,23;

5. di confermare l'aliquota agevolata del 5 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprietà e dell'inquilinato;

6. di confermare l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

03A03472

COMUNE DI RAGOGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ragogna (provincia di Udine) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I., nella seguente misura:

5 per mille - tariffa ordinaria;

6,5 per mille - unità adibite ad alloggi e non locate;

3. Di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 504/1992, elevata a € 103,29 dall'art. 3, 55 comma, della legge n. 662/1996, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03473

COMUNE DI RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Riccò del Golfo di Spezia (provincia di La Spezia) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare anche per l'esercizio finanziario 2003 le aliquote relative all'I.C.I. così come stabilite nella deliberazione G.M. 22/2002 e precisamente:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota per abitazione principale (1ª casa): 5 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A03474

COMUNE DI RITTANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rittana (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per il prossimo anno 2003, nella misura del 6 per mille.

2) Di fissare nell'importo di € 103,29 la detrazione di imposta per la 1ª casa.

(Omissis).

03A03475

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Robecco sul Naviglio (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle stesse misure di quelle deliberate per l'anno 2002;

nella seguente misura:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari ad esso equiparate e precisamente:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risultino non locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le pertirienze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorohé possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale che siano parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado col medesimo. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari inscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse in un massimo di due) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale;

f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle).

5,75 per mille per altri immobili e terreni;

7 per mille per alloggi non locati;

3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici - realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali - utilizzo dei sottotetti - nel rispetto delle norme di legge;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 129,12;

(Omissis).

03A03476

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Pietro di Morubio (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:

abitazione principale: 5,5 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

terreni agricoli: 5,5 per mille;

aree fabbricabili a destinazione residenziale (zone B - C del vigente piano regolatore) per le quali sia stata rilasciata la concessione edilizia: 5,5 per mille;

altre aree fabbricabili: 7 per mille;

la detrazione ordinaria per l'abitazione principale, pari a € 103,29;

la detrazione per l'abitazione principale è elevata ad € 206,58 nei seguenti casi:

a) soggetto passivo portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) soggetto passivo convivente anagraficamente con portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché l'indicatore della situazione economica (ISE) dell'intera famiglia anagrafica non sia superiore ad € 40.000,00;

per godere della maggiore detrazione di € 206,58 i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000 entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

3. Di dare atto che per quanto attiene le esenzioni e agevolazioni si fa riferimento al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 23 dicembre 1998 e modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 52 del 27 novembre 2002, esecutiva;

(Omissis).

03A03477

COMUNE DI UZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Uzzano (provincia di Pistoia) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di disporre, così come nella stessa citato le aliquote di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2003 come segue:

Tipologia degli immobili	Aliquota
Fabbricati adibiti ad abitazione principale	5,50 per mille
Tutti gli altri immobili	7 per mille

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta da persone anziane o inabili che acquisiscano residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che il fabbricato non risulti locato;

(Omissis).

03A03478

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501070/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238